

REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1989

recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le norme di qualità per le mele e le pere da tavola nell'allegato III; che tale regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989;

considerando che dette norme prevedono l'obbligo di rispettare un calibro minimo fissato in funzione, in particolare della categoria di qualità del prodotto; che il calibro minimo fissato per le mele delle varietà « a frutto grosso » e per le mele di « altre varietà », classificate nella

categoria II non corrisponde alle necessità di produzione e commercializzazione per la campagna 1989/1990; che è pertanto opportuno alzare questi calibri minimi per questa campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990, in deroga al disposto dell'allegato III, parte III « Disposizioni relative alla calibrazione » del regolamento (CEE) n. 920/89, le disposizioni applicabili per il calibro minimo per le mele sono le seguenti:

	• Extra •	• I •	• II •	• III •
Mele:				
— Varietà a frutto grosso	70 mm	65 mm	65 mm	50 mm
— Altre varietà	60 mm	55 mm	55 mm	50 mm

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.